

L'importanza di una corretta e inequivocabile segnaletica stradale trova le sue fondamenta nell'art. 5, comma 3 del codice della strada che attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali stradali. La segnaletica stradale ha quindi la funzione di rendere note agli utenti della strada le prescrizioni.

Al riguardo è fondamentale ricordare che il termine di sessanta giorni per opporre ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica previsto dall'art. 37 comma 3 del codice, decorre non tanto dalla data di pubblicazione dell'ordinanza istitutiva quanto dall'esposizione della segnaletica che rende operativa l'ordinanza (Ministero dei Trasporti, nota prot. 62795 del 03 luglio 2007).

Ne consegue che diventa fondamentale fissare il momento di installazione o apposizione della segnaletica, esigenza questa che viene soddisfatta dal verbale di installazione della segnaletica. Un documento, il cui modello è stato predisposto dal Ministero dei Trasporti in allegato alla nota prot. 1026 del 17 luglio 2006.

Come detto, la segnaletica ha come sua primaria finalità quella di rendere note agli utenti i provvedimenti amministrativi in materia di regolamentazione della circolazione stradale.

Pertanto con l'impiego di una segnaletica stradale non correttamente utilizzata per la regolamentazione di una situazione di circolazione stradale, ovvero non applicabile in virtù di disposizioni presenti nel codice della strada o dettate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in virtù della competenza conferitegli ai sensi dell'art. 5 del codice della strada, gli enti proprietari delle strade rischiano di vedersi inficiare i propri provvedimenti in materia con conseguenti eventuali responsabilità amministrative, civili, senza escludere quella penale e contabile.

In virtù di quanto esposto, e per un corretto utilizzo della segnaletica, qualora l'ente proprietario della strada, nell'esercizio del potere conferito dall'art. 6, c. 4 lett. d) del codice, intenda vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio dei veicoli dovrà utilizzare il segnale composito di cui alla figura II.76 del Regolamento integrato con pannello integrativo secondo quanto descritto nell'art. 120 del Regolamento (*foto sotto*).

*Segnale di parcheggio con pannello integrativo*

